



Delibera n. 52/22

Oggetto: Ricorso in Appello – omissis- c/Autorità Di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza RG 1057/2021 – Riforma della Sentenza n. 4763/2020 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza - Accertamento della responsabilità civile - Azione di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali da malattia professionale del Sig. -omissis - Resistenza in giudizio con conferimento incarico di patrocinio all'Avvocatura interna - Avvocato Barbara Pisacane.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione, semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 84/94 in attuazione dell'art. 8 c.1, lettera f) della legge n. 124/2015;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1 febbraio 2021, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. recante "Testo Unico sul pubblico impiego";

VISTO il decreto legislativo n. 150/2009 e s.m.i. di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i., recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO:

- ✓ il Ricorso, notificato in data 20/12/2021 ed acquisito al protocollo n. 28869, con cui il Sig. -omissis- chiede sia riformata la Sentenza n. 4763/2020 del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro e Previdenza, con condanna dell'Ente al risarcimento del danno non patrimoniale differenziale indotto dalle patologie asbesto correlate, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
- ✓ il decreto del 06/05/2021 di fissazione dell'udienza di discussione al 28/04/2022, notificato in uno al ricorso in data 20/12/2021;
- ✓ la necessità di costituirsi in giudizio e resistere in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto;

CONSIDERATO CHE il Dirigente dell'Ufficio Legale dopo aver:

- Visto l'art. 7 del D. Lgs. 169/16 (Modifiche all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), co.7, "*Ferma restando la facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato*";
- Considerato che il citato art. 7 del D. Lgs. 169/16 ha recepito quanto sancito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9253/1996, hanno riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l'affidamento della propria difesa all'ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro o, in presenza di specifica previsione legislativa, all'avvocatura erariale;
- Considerato che l'AdSP del Mar Tirreno Centrale è dotata di un Ufficio Legale cui sono preposti Avvocati, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale degli Avvocati, ex art. 3 del R.D.L. 1578/1933 e art. 23 L. 247 del 31/12/2012, dotati di adeguata competenza e professionalità specifica ed abilitati al patrocinio in favore dell'Ente da cui dipendono;
- Visto la L. 247/2012 (in G.U. n. 15 del 18.1.2013, in vigore dal 2.2.2013) e, in particolare, l'art. 23 che testualmente recita "... *agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici ... va assicurata la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ...*";
- Considerato che l'art. 23 della legge n.247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) prevede l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità ai principi della Legge professionale;
- Visto il "Regolamento sul funzionamento dell'avvocatura e sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell'AdSP" approvato con delibera presidenziale n. 269/17 del 15/11/2017;
- Valutate le ragioni organizzative (mantenimento e valorizzazione dell'ufficio legale interno costituito da avvocati iscritti nell'elenco speciale), funzionali (informazione e assistenza tempestive) e professionali (alta specializzazione degli avvocati interni);
- Valutati i carichi di lavoro assegnati all'Ufficio Legale interno, sia in sede consultiva che giudiziaria;
- Considerato che con l'approvazione del citato Regolamento si sancisce, in linea con dottrina e giurisprudenza, il potere di rappresentanza dell'organo di vertice (nonché il potere in generale di decidere se resistere o ricorrere in giudizio), demandando al dirigente preposto al settore legale la scelta se avvalersi o meno di professionalità



Delibera n. 52/22

esterne, previa ricognizione interna, nonché la scelta del professionista da nominare, venendo a rilevare questa scelta tra quelle ricadenti nelle attività gestionali tipiche del dirigente, ai sensi delle previsioni generali di cui all' art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 (*in terminis, Cons. Stato, sez.V, 14 febbraio 2012, n. 730; Corte dei Conti, deliberazione 156/2017*);

- Considerato, altresì, che l'Avv. Barbara Pisacane, Responsabile Avvocatura – UTP di Salerno, già incaricata di difendere e rappresentare l'Ente in prime cure con delibera n. 354/2018, all'uopo sentita, non ha evidenziato motivi impeditivi/ostativi afferenti i carichi di lavoro;
- Considerato che l'impegno necessario alla copertura della spesa presuntiva per oneri legali, che graverà sul Capitolo U113-27-15 del bilancio dell'Ente, sarà oggetto di successivo atto deliberativo, per ragioni di economicità procedurali discendenti dall'urgenza derivante da esigenze processuali e dal disallineamento delle tempistiche degli Uffici dell'Ente rispetto a quelle degli Uffici Giudiziari;
- Visto il Certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa presuntiva per oneri legali pari ad € 2.500,00 a valere sul Capitolo U 11327-15 (spese legali, giudiziarie e varie) in conto competenza dell'esercizio finanziario 2022, emesso dall'Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente delibera ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

PROPONGO che l'incarico di rappresentare e difendere l'AdSP del Mar Tirreno Centrale sia affidato all'Avv. interno Barbara Pisacane, avvocato cassazionista responsabile Avvocatura UTP Salerno iscritto nell'elenco speciale degli Avvocati degli Enti pubblici annesso all'Albo professionale del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Salerno, in possesso di idonea qualifica e della professionalità necessaria, e che il conferimento dello stesso avvenga previo rilascio di procura speciale *ad litem*;

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA
(avv. Antonio del Mese)

IL SEGRETARIO GENERALE
(arch. Giuseppe Grimaldi)

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

- 1)** Di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta dal Dirigente Avv. Antonio del Mese;
- 2)** Di autorizzare l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a costituirsi in giudizio e a resistere al ricorso, notificato il 20/12/2021 ed acquisito al protocollo n. 28869, proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza dal Sig. -omissis-, recante numero di RG 1057/2021, per la riforma della Sentenza n. 4763/2020 del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro e Previdenza, con condanna dell'Ente al risarcimento del danno non patrimoniale differenziale indotto dalle patologie asbesto correlate;
- 3)** Di affidare il relativo incarico di rappresentanza e difesa, ad ogni effetto e conseguenza di legge, all'Avvocato interno Barbara Pisacane, alla quale verrà rilasciata apposita procura speciale *ad litem*;
- 4)** Di impegnare l'importo di € 2.500,00 quale spesa presuntiva da sostenere per oneri legali, anche in caso di soccombenza;
- 5)** Che la suddetta spesa graverà sul Capitolo U 11327-15 (spese legali, giudiziarie e varie) in conto competenza dell'esercizio finanziario 2022 come da certificato di disponibilità n. 22 emesso dall'Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi in data 27.01.2022;
- 6)** Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- 7)** Di notificare la presente delibera a ciascuno per quanto di propria competenza:
 - al Dirigente dell'Avvocatura dell'AdSP-MTC;
 - alla Responsabile dell'Avvocatura dell'AdSP sede di Salerno per i consequenziali adempimenti difensivi, nonché al R.P.C.T.;
 - all'Ufficio Coordinamento anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti/provvedimenti Organo indirizzo politico/Deliberazioni Organo Monocratico di vertice/anno 2022.

Napoli-Salerno, 16.02.2022

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea Annunziata